



COMUNE DI ANCONA

ATTO DEL CONSIGLIO

N. 54 DEL 26/07/2023

Oggetto: STRALCIO EX ART. 1, COMMA 229-BIS, LEGGE N. 197/2022 E ART. 17-BIS DECRETO LEGGE N. 34/2023 DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO EMESSE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2015. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE

L'anno 2023, il giorno ventisei, del mese di Luglio, per le ore 08:30, è stato convocato, nei modi prescritti, il Consiglio comunale in seduta pubblicaprima convocazione.

Nel corso della seduta il Consiglio comunale, invitato a procedere all'esame dell'argomento riportato in oggetto, adotta la presente deliberazione.

Alla votazione risultano presenti n. 33 componenti del Consiglio:

Nome	Presenza	Nome	Presenza
ANDREANI FRANCESCO	Presente	MAZZANTI CARLA	Presente
BASTIANELLI FRANCESCO	Presente	NOVELLI FRANCESCO	Presente
BONFIGLI FRANCESCA	Presente	PARRI MASSIMO	Presente
BUONTEMPO TEODORO	Presente	PESARESI CARLO MARIA	Presente
DE ANGELIS MARIA GRAZIA	Presente	PETRELLI GIACOMO	Presente
DINI SUSANNA	Presente	PINI ANNALISA	Presente
FAGIOLI TOMMASO	Presente	PIZZI SIMONE	Presente
FATTORINI SILVIA	Presente	ROSSI VINCENZO	Presente
FAVA FABIOLA	Presente	RUBINI FILOGNA FRANCESCO	Presente
FEDELE GIULIA	Presente	SERANGELI PATRIZIA	Presente
FIORDELMONDO FEDERICA	Presente	SILVETTI DANIELE	Presente
FORESI STEFANO	Presente	SIMONELLA IDA	Presente
GIANGIACOMI MIRELLA	Presente	TAUS MARINA	Presente
IPPOLITI ARNALDO	Presente	TOCCACELI JACOPO	Presente
LUPACCHINI ANGELICA	Presente	URBISAGLIA DIEGO	Presente
MANDARANO MASSIMO	Presente	VECCHI ANDREA	Presente
MARCOSIGNORI LUCA	Presente		

Presiede il Presidente del Consiglio: Simone Pizzi.

Partecipa il Segretario Generale: Montaccini Giovanni.

DELIBERAZIONE N. 54 DEL 26/07/2023

DIREZIONE FINANZE

OGGETTO: STRALCIO EX ART. 1, COMMA 229-BIS, LEGGE N. 197/2022 E ART. 17-BIS DECRETO LEGGE N. 34/2023 DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO EMESSE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2015. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE.

L A G I U N T A C O M U N A L E

PREMESSO che:

- *l'art. 1, comma 227, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), ha disposto lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e, conseguentemente, rimane dovuta la sola quota riferita al capitale e alle somme maturate, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;*
- *il successivo comma 228 ha disposto che, relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'art. 30, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e, pertanto, l'annullamento automatico non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;*
- *ai sensi del comma 229 del medesimo art. 1 della legge di bilancio 2023, gli enti creditori potevano stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato e comunicato all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023, termine differito al 31 marzo 2023 dall'art. 3-bis, comma 1, lett. e), del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, dandone altresì notizia, entro lo stesso termine, dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;*
- *non avendo deliberato, entro il suddetto termine del 31 marzo 2023, il diniego all'applicazione delle disposizioni in questione, per il Comune di Ancona opera lo stralcio dei debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme dovute*

a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora e, per le sanzioni amministrative (comprese quelle per violazioni del Codice della strada), dei soli interessi;

– lo stralcio in questione non determina pregiudizi agli equilibri finanziari del bilancio del Comune di Ancona, in quanto, avendo questo ente proceduto alla integrale eliminazione dal conto del bilancio dei residui attivi riferiti a crediti, sia di natura tributaria che patrimoniale, la cui riscossione coattiva è stata affidata al concessionario Equitalia S.p.A. (ora Agenzia delle Entrate-Riscossione), qualsiasi operazioni di stralcio dei crediti in parola non incide sugli equilibri di bilancio;

RICORDATO che:

– il Comune di Ancona, in virtù del disposto di cui all'art. 3 del D.L. 30 settembre 2005 n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, aveva affidato la riscossione coattiva delle proprie entrate tributarie e patrimoniali, nonché delle sanzioni per violazioni al Codice della Strada, alla società Equitalia S.p.A. (ora Agenzia delle Entrate - Riscossione);

– Ancona Entrate S.r.l., società in house affidataria del servizio di gestione delle entrate comunali, in attuazione della delibera di Giunta n. 468 del 17/09/2014, ha attivato dal 2015 il recupero coattivo delle sanzioni per violazioni al Codice della strada;

– per le restanti entrate comunali, la riscossione coattiva è stata svolta dal concessionario nazionale per la riscossione, Equitalia S.p.A., sino alla sua soppressione, disposta dal D.L. n. 196/2016, a decorrere dal 1° luglio 2017;

– a seguito della soppressione di Equitalia S.p.A., la riscossione coattiva di tutte le restanti entrate comunali è stata affidata ad Ancona Entrate S.r.l.;

CONSIDERATO che:

– l'art. 1, comma 229-bis, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, inserito dall'art. 3-bis, comma 1, lett. e), del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 in sede di conversione nella legge 24 febbraio 2023, n. 14, prevedeva la possibilità per gli enti creditori di adottare, entro il 31 marzo 2023, un provvedimento con il quale stabilire l'annullamento dei debiti di importo residuo fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi da essi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015;

– il successivo comma 231 del medesimo art. 1 della legge n. 197/2022 prevedeva inoltre la possibilità per gli enti creditori di prevedere, fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, con provvedimento da adottare entro il 31 marzo 2023, l'estinzione dei debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;

– questo Comune non ha esercitato, nel termine del 31 marzo 2023, le facoltà previste dai citati commi 229-bis e 231 della legge n. 197/2022 e

pertanto non trovano applicazione i relativi istituti, rispettivamente, di stralcio e di definizione agevolata;

TENUTO CONTO che l'art. 17-bis del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, inserito in sede di conversione nella legge 26 maggio 2023 n. 56, ha esteso la possibilità di stralcio e di definizione agevolata in questione alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi non affidati al concessionario della riscossione, disponendo che gli enti territoriali, nei casi di riscossione diretta e di affidamento ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono stabilire, entro il 29 luglio 2023 (sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione), con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione:

- delle disposizioni di cui ai commi 227 e 229-bis dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, con riferimento alle ingiunzioni di pagamento emesse tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2015;*
- delle disposizioni di cui al comma 231 del medesimo art. 1 della legge n. 197/2022, con riferimento alle ingiunzioni di pagamento emesse tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022 ed agli accertamenti divenuti esecutivi nel medesimo periodo;*

CONSIDERATO che le somme dovute con riferimento alle ingiunzioni di pagamento emesse dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo alla data del 1° gennaio 2023 fino a 1.000 euro (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni), come da elenco trasmesso da Ancona Entrate S.r.l. e conservato agli atti della Direzione finanze, si riferiscono a n. 3 liste di ingiunzioni emesse nel 2015, notificate entro il 31/12/2015, relative a sanzioni per violazioni al Codice della strada elevate nell'anno 2014, come di seguito riportato:

<i>N. lista</i>	<i>N. ingiunzioni</i>	<i>Importo</i>
<i>2015012400</i>	<i>364</i>	<i>€ 127.445,80</i>
<i>2015014561</i>	<i>987</i>	<i>€ 313.026,43</i>
<i>2015018778</i>	<i>79</i>	<i>€ 28.460,88</i>
<i>Totale</i>	<i>1.430</i>	<i>€ 468.933,11</i>

DATO ATTO che le ingiunzioni in questione si riferiscono a sanzioni di modesto importo unitario, relative ad annualità pregressa e di difficile esazione, con costi di riscossione ritenuti elevati in rapporto all'ammontare del relativo credito;

DATO ATTO altresì che, relativamente alle somme in questione, sono conservati, nel bilancio del Comune di Ancona, i relativi residui attivi, a fronte dei quali è accantonato a titolo di Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) un importo pari al 93,5 per cento dell'ammontare dei residui conservati, per cui anche con la cancellazione dei residui attivi riferiti alle ingiunzioni in questione vengono mantenuti gli equilibri finanziari del bilancio;

RITENUTO pertanto, in considerazione delle ragioni sopra esposte, di approvare lo stralcio totale dei crediti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dalle ingiunzioni di pagamento emesse dal Comune di Ancona, anche per il

tramite della società Ancona Entrate S.r.l., tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2015;

VISTO l'art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 17-bis, comma 7, del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, il presente provvedimento acquista efficacia dalla data di pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente ed è trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 31 luglio 2023, ai soli fini statistici;

ACQUISITI sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTA la necessità di acquisire, sulla presente proposta, il parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 7), del TUEL;

TENUTO CONTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. in materia di procedimenti amministrativi è il dott. Michele Camilletti che, unitamente al Dirigente della Direzione finanze, ha sottoscritto la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e di cause di incompatibilità, allegata alla presente;

Tutto ciò premesso e considerato,

ATTESA la competenza del Consiglio comunale a disporre in merito, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. f), del TUEL;

propone al Consiglio comunale

- 1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto.*
- 2. di approvare lo stralcio totale dei crediti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dalle ingiunzioni di pagamento emesse dal Comune di Ancona, anche per il tramite della società Ancona Entrate S.r.l., tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2015.*
- 3. di dare atto che le somme dovute con riferimento alle ingiunzioni di pagamento oggetto del presente provvedimento si riferiscono a sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada, per le quali sono conservati, nel bilancio del Comune di Ancona, residui attivi a fronte dei quali è accantonato un adeguato Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), per cui la loro cancellazione non pregiudica il mantenimento degli equilibri finanziari di bilancio.*

4. di sottoporre all'Organo di revisione economico-finanziaria la presente proposta di deliberazione, ai fini del rilascio del parere ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 7, del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL);

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale dell'ente, ai fini dell'efficacia.

6. di disporre altresì, ai sensi dell'art. 17-bis, comma 7, del decreto legge n. 34/2023, la trasmissione del presente provvedimento al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 31 luglio 2023, ai soli fini statistici.

7. di trasmettere il presente provvedimento ad Ancona Entrate S.r.l.

8. di dare atto che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. in materia di procedimenti amministrativi, è il dott. Michele Camilletti, funzionario titolare di P.O. della Direzione finanze.

9. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sul sito Internet comunale ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

(si richiede l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dalla Giunta comunale avente ad oggetto: <<**STRALCIO EX ART. 1, COMMA 229-BIS, LEGGE N. 197/2022 E ART. 17-BIS DECRETO LEGGE N. 34/2023 DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO EMESSE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2015.**>>

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

ACQUISITI i pareri espressi sulla proposta e sull'emendamento ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, qui allegati;

ACQUISITE le dichiarazioni di pubblicazione on line su "Amministrazione trasparente" e "Albo Pretorio", qui allegate;

ACQUISITO il parere della 7^a Commissione consiliare espresso in data 25.07.2023;

ACQUISITO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti (verbale n. 92), espresso in data 24.07.2023, qui allegato;

PRESO ATTO degli interventi che risultano integralmente trascritti nel verbale della seduta;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, effettuata mediante appello nominale, il cui esito è proclamato dal Presidente:

Presenti:	33	
Favorevoli:	22	
Contrari:	11	Susanna Dini, Tommaso Fagioli, Federica Fiordelmondo, Stefano Foresi, Mirella Giangiacomi, Carlo Maria Pesaresi, Giacomo Petrelli, Francescop Rubini Filogna, Ida Simonella, Diego Urbisaglia,
Astenuti:	0	
Non partecipanti al voto:	0	

APPROVA

integralmente la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, in premessa richiamata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

in considerazione dell'urgenza che riveste l'adempimento;

con la seguente votazione, effettuata mediante appello nominale, il cui esito è proclamato dal Presidente:

Presenti:	33	
Favorevoli:	22	
Contrari:	9	Susanna Dini, Tommaso Fagioli, Stefano Foresi, Mirella Giangiacomi, Giacomo Petrelli, Francesco Rubini Filogna, Ida Simonella, Diego Urbisaglia, Andrea Vecchi
Astenuti:	0	
Non partecipanti al voto:	2	Federica Fiordelmondo, Carlo Maria Pesaresi

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile

ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

* * * * *

ALLEGATI

- Pareri art. 49 – D. Lgs. n. 267/2000;
- Parere del Collegio dei Revisori dei Conti (verbale n. 92), espresso in data 24.07.2023;
- Visto di conformità dell'azione amministrativa;
- Dichiarazione in merito all'assenza di conflitto di interessi e cause di incompatibilità;
- Dichiarazioni Pubblicazione on line su “Amministrazione Trasparente” e “Albo Pretorio”.
(tutti i file sono firmati in pdf.p7m)

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Del Consiglio
SIMONE PIZZI

Il Segretario Generale
MONTACCINI GIOVANNI



PROPOSTA N. 498 DEL 14/07/2023

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

STRALCIO EX ART. 1, COMMA 229-BIS, LEGGE N. 197/2022 E ART. 17-BIS DECRETO LEGGE N. 34/2023 DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO EMESSE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2015. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE.

DIREZIONE PROPONENTE

UFFICIO PROPONENTE

DIREZIONE FINANZE

UFF.:

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990.

Data 14/07/2023

Il Responsabile
Dott. Michele Camilletti*

Visto l'art. 49, comma 1 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE
PARERE
REGOLARITÀ
TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione:

- Esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
- Dichiaro che la presente proposta COMPORTA riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico patrimoniale o sul patrimonio dell'Ente.

Data 14/07/2023

Il Dirigente della Direzione Finanze
Dott.ssa Daniela Ghiandoni*
(*Firmato digitalmente)



PROPOSTA N. 498 DEL 14/07/2023

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**STRALCIO EX ART. 1, COMMA 229-BIS, LEGGE N. 197/2022 E ART. 17-BIS DECRETO LEGGE N. 34/2023 DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO EMESSE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2015.
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE**

DIREZIONE PROPONENTE

UFFICIO PROPONENTE

DIREZIONE FINANZE

UFF.:

Visto l'art. 49, comma 1 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

**IL DIRIGENTE
RESPONSABILE
PARERE
REGOLARITÀ
CONTABILE**

Sulla presente proposta di deliberazione:

- Esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Data 14/07/2023

Il Dirigente della Direzione Finanze
dott.ssa Daniela Ghiandoni*
(*Firmato digitalmente)

PROPOSTA N. 498 DEL 14/7/2023

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

STRALCIO EX ART. 1, COMMA 229-BIS, LEGGE N. 197/2022 E ART. 17-BIS DECRETO LEGGE N. 34/2023 DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO EMESSE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2015. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE.

DIREZIONE PROPONENTE

UFFICIO PROPONENTE

DIR.: FINANZE

UFF.: FINANZE

Visto l'art. 97, comma 2 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

**IL SEGRETARIO
GENERALE**

**VISTO DI
CONFORMITA'
NORMATIVA**

Sulla presente proposta di deliberazione:

- APPONE il visto di conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti

Annotazioni:

Data 18.7.2023

Il Vice Segretario Generale
Avv. Massimo Sgrignuoli



PROPOSTA N. 498 DEL 14/07/2023

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

STRALCIO EX ART. 1, COMMA 229-BIS, LEGGE N. 197/2022 E ART. 17-BIS DECRETO LEGGE N. 34/2023 DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO EMESSE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2015. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE.

**DICHIARAZIONE DEL
DIRIGENTE E/O DEL
RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO IN
MERITO ALL'ASSENZA DI
CONFLITTO DI
INTERESSI E
DI CAUSE DI
INCOMPATIBILITÀ**

I sottoscritti Dirigente ed il Responsabile del Procedimento

DICHIARANO

che nei propri confronti:

- non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 s.m.i., dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 6 del Codice di Comportamento del Comune di Ancona;
- non ricorrono le cause di astensione previste dagli artt. 7 del D.P. R. 62/2013 e 7 del Codice di Comportamento del Comune di Ancona;
- non ricorrono le condizioni ostative previste dall'art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001 s.m.i.;
- non ricorrono le condizioni di astensione di cui al D.P.R. 62/2013 e all'art. 16 del Codice di Comportamento del Comune di Ancona, né le situazioni ed i comportamenti ivi indicati.

Data 14/07/2023

Il Responsabile del Procedimento
dott. Michele Camilletti*

Il Dirigente della Direzione Finanze
dott.ssa Daniela Ghiandoni*

(*Firmato digitalmente)



PROPOSTA N. 498 DEL 14/07/2023

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL SITO WEB DELL’ENTE (AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) O DI ALTRE FONTI SPECIALI). **IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:** per mera pubblicità sul sito web dell’Ente. anche ai fini dell’efficacia dell’Atto:

a) “La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi * dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, * di collaborazione o * di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato (...) sono condizioni per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi.” (ai sensi dell’art. 15, comma 2 del D. Lgs. 33/2013);

b) “Comma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Comma 3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare al medesimo beneficiario; (...)” (ai sensi dell’art. 26, commi 2 e 3 del D. Lgs. 33/2013);

c) In riferimento agli atti relativi ad uno degli “incarichi” disciplinati dal D. Lgs. n. 39/2013 è prevista la pubblicazione della comad. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA’ resa (preventivamente) dall’incaricato: “Comma 1. All’atto del conferimento dell’incarico l’interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilita’ di cui al presente decreto. (...). Comma 4. La dichiarazione di cui al comma 1 e’ condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico.” (ai sensi dell’art. 20, commi 1 e 4 del D. Lgs. 39/2013)

d) La pubblicità degli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti, è condizione per l’acquisizione dell’efficacia degli atti stessi (ai sensi dell’art.39, comma 3 del D. Lgs. 33/2013).

Il Dirigente della Direzione Finanze
Dott.ssa Daniela Ghiandoni*
(*Firmato digitalmente)



PROPOSTA N. 498 DEL 14/07/2023

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE ai sensi dei casi previsti nel D.Lgs. 267/2000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009
(*“atti e provvedimenti amministrativi”*)

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO, ATTESTANDO CHE E' STATO REDATTO IN OSSERVANZA DEL "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI" (D.Lgs. 196/2003) E DELLE "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" (v. § 3.a. DELIBERAZIONE DEL GARANTE N. 243 del 15.05.2014 in G.Uff. n. 134 del 12.6.2014).

Il Dirigente della Direzione Finanze
Dott.ssa Daniela Ghiandoni*
(*Firmato digitalmente)



COMUNE DI ANCONA

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

verbale n. 92 del 24 luglio 2023

OGGETTO: Parere su Stralcio ex art. 1, comma 229-bis, legge n. 197/2022 e art. 17-bis decreto Legge n. 34/2023 delle ingiunzioni di pagamento di importo residuo fino a mille euro emesse dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Proposta di deliberazione consiliare.

L'anno 2023, il giorno 24 del mese di luglio, dalle alle ore 17,00 lo studio del Dott. Daniel Paoloni in Viale Guglielmo Oberdan, 46, 61034 Fossombrone (PU), si sono riuniti in conference call, previa convocazione per le brevi i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti nominati con Delibera di C.C. n. 98 del 27 settembre 2021 nelle persone di:

- Dott. Daniel Paoloni, presidente;
- Dott.ssa Rita Bergamo, membro;
- Dott. Franco Errico, membro

Il Collegio dei Revisori dei conti:

Esaminata

- la proposta di Consiglio n. 402 del 18/07/2023, concernente lo Stralcio ex art. 1, comma 229-bis, legge n. 197/2022 e art. 17-bis decreto Legge n. 34/2023 delle ingiunzioni di pagamento di importo residuo fino a mille euro emesse dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Proposta di deliberazione consiliare

Tenuto conto

- che l'art. 1, comma 227, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), ha disposto lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015;

- il comma 228 ha disposto che, relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'art. 30, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e, pertanto, l'annullamento automatico non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;

Visto

- l'articolo 17-bis del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, introdotto dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, il cui comma 1 stabilisce che "gli enti territoriali, nei casi di riscossione diretta e di affidamento ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 commi 227, 229 bis e 231 della legge 29 dicembre 2022 n.197";

Rilevato

- Il Comune di Ancona, che opera in regime di concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate a concessionario iscritto ad apposito albo, viene data la facoltà di applicare quanto disposto dall'art. 17-bis del D.L. 34/2023; nello specifico l'ente ha la possibilità di adottare le tre seguenti fattispecie previste dai commi 227, 229 -bis e 231 della legge 29 dicembre 2022 n. 197 che disciplina rispettivamente:
 1. annullamento parziale dei carichi non superiori a € 1000 affidati al concessionario della riscossione nel periodo dal 1.1.2000 al 31.12.2015;
 2. all'annullamento totale dei carichi di importo non superiore a € 1.000 affidati al concessionario della riscossione nel periodo dal 1.1.2000 al 31.12.2015;
 3. definizione agevolata relativa ai carichi affidati al concessionario della riscossione nel periodo dal 1.1.2000 al 30.06.2022;

Considerato

che il Comune di Ancona non avendo deliberato, entro il termine del 31 marzo 2023, il diniego all'applicazione delle disposizioni in questione, per il Comune di Ancona opera lo stralcio dei debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai

singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora e, per le sanzioni amministrative (comprese quelle per violazioni del Codice della strada), dei soli interessi;

Rilevato

il Comune di Ancona, in virtù del disposto di cui all'art. 3 del D.L. 30 settembre 2005 n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, aveva affidato la riscossione coattiva delle proprie entrate tributarie e patrimoniali, nonché delle sanzioni per violazioni al Codice della Strada, alla società Equitalia S.p.A. (ora Agenzia delle Entrate - Riscossione);

- Ancona Entrate S.r.l., società in house affidataria del servizio di gestione delle entrate comunali, in attuazione della delibera di Giunta n. 468 del 17/09/2014, ha attivato dal 2015 il recupero coattivo delle sanzioni per violazioni al Codice della strada;

- per le restanti entrate comunali, la riscossione coattiva è stata svolta dal concessionario nazionale per la riscossione, Equitalia S.p.A., sino alla sua soppressione, disposta dal D.L. n. 196/2016, a decorrere dal 1° luglio 2017;

- a seguito della soppressione di Equitalia S.p.A., la riscossione coattiva di tutte le restanti entrate comunali è stata affidata ad Ancona Entrate S.r.l.;

Ritenuto

che lo stralcio in questione non determina pregiudizi agli equilibri finanziari del bilancio del Comune di Ancona, in quanto, avendo questo ente proceduto alla integrale eliminazione dal conto del bilancio dei residui attivi riferiti a crediti, sia di natura tributaria che patrimoniale, la cui riscossione coattiva è stata affidata al concessionario Equitalia S.p.A. (ora Agenzia delle Entrate-Riscossione), qualsiasi operazioni di stralcio dei crediti in parola non incide sugli equilibri di bilancio;

Accertato

che le somme dovute con riferimento alle ingiunzioni di pagamento emesse dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo alla data del 1° gennaio 2023 fino a 1.000 euro (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni), come da elenco trasmesso da Ancona Entrate S.r.l. e conservato agli atti della Direzione finanze, si riferiscono a n. 3 liste di ingiunzioni emesse nel 2015, notificate entro il 31/12/2015, relative a sanzioni per violazioni al Codice della strada elevate nell'anno 2014, come di seguito riportato:

N. lista	N. ingiunzioni	Importo
2015012400	364	€ 127.445,80
2015014561	987	€ 313.026,43
2015018778	79	€ 28.460,88
Totale	1430	€ 468.933,11

Dato atto

- che le ingiunzioni in questione si riferiscono a sanzioni di modesto importo unitario, relative ad annualità pregressa e di difficile esazione, con costi di riscossione ritenuti elevati in rapporto all'ammontare del relativo credito;
- che, relativamente alle somme in questione, sono conservati, nel bilancio del Comune di Ancona, i relativi residui attivi, a fronte dei quali è accantonato a titolo di Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) un importo pari al 93,5 per cento dell'ammontare dei residui conservati, per cui anche con la cancellazione dei residui attivi riferiti alle ingiunzioni in questione vengono mantenuti gli equilibri finanziari del bilancio;

Visti

i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dalla Dirigente della direzione Finanze Dott.ssa Daniela Ghiandoni in data 14/07/2023, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

L'Organo di revisione economico - finanziaria

Esprime

parere favorevole su Stralcio ex art. 1, comma 229-bis, legge n. 197/2022 e art. 17-bis decreto Legge n. 34/2023 delle ingiunzioni di pagamento di importo residuo fino a mille euro emesse dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Proposta di deliberazione consiliare

L'Organo di revisione economico - finanziaria

Dott. Daniel Paoloni

Dott. ssa Rita Bergamo

Dott. Franco Errico

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento

c
a
r
t
a
c
e
o

e

l
a

f
i
r
m
a

a
u